

## SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 152/21 del 27-10-2021

### Sgravio settori agrituristico e vitivinicolo

L'articolo 70 del DL 73/2021 ha previsto l'esonero contributivo per le imprese dei settori agrituristico e vitivinicolo (incluse le aziende produttrici di vino e birra) per la mensilità di febbraio 2021. La circolare Inps n. 156 del 21-10-2021 fornisce ora le istruzioni operative. Si tratta di un ulteriore sgravio che si aggiunge ai due previsti nel 2020<sup>1</sup>. Il tema non era stato posto in grande evidenza in quanto inserito nel Titolo VIII e non nel IV relativo al lavoro.

Ricordiamo che l'Istituto, col messaggio n. 2418/2021 aveva differito le scadenze dei versamenti (peraltro alcune già scadute).

Questi i punti trattati.

1. Soggetti beneficiari dell'esonero
2. Misura dell'esonero e risorse stanziare
3. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
4. Modalità di accesso all'esonero, disposizioni transitorie e controlli

1. Soggetti beneficiari dell'esonero

L'esonero riguarda sia la contribuzione dovuta dai datori di lavoro sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Queste i codici Ateco delle aziende interessate contenute in un allegato alla legge.

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

*Le imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco e che svolgono l'attività agricola identificata dal codice Ateco 01.21.00 "Coltivazione di uva", ovvero l'attività di agriturismo identificata dai codici Ateco 55.20.52 e/o 56.10.12, l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell'azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall'impresa e delle attività di agriturismo connesse.*

Si tratta di una opportuna precisazione che evita complessi scorpori di attività.

2. Misura dell'esonero e risorse stanziare

Anche per questo esonero valgono le regole già previste per provvedimenti analoghi.

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Per i datori di lavoro l'esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

---

<sup>1</sup> I riferimenti normativi sono l'articolo 222 DL n. 34/2020 e gli articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020.

Valgono le esclusioni dall'esonero già previste dagli altri provvedimenti analoghi che si sono succeduti (premi e contributi Inail, ritenute a carico lavoratore ecc.).

L'esonero è subordinato al possesso del cosiddetto "Durc interno" (articolo 1 comma 1175 legge n. 296/2006).

Per i lavoratori autonomi agricoli l'esonero è riconosciuto per il mese di febbraio 2021, nella misura corrispondente a 1/12 della contribuzione dovuta nell'anno 2021 (esclusi premi e contributi Inail) *in relazione alle sole unità attive nel medesimo mese di riferimento dell'esonero. Nei casi in cui la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta in misura ridotta, l'importo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta. L'esonero spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote, è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua ed è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).*

### 3. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

I benefici in esame sono stati autorizzati nell'ambito del regime di aiuti di Stato (approvazione con Decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020).

Le norme sono quelle già viste per gli altri due sgravi relativi alle filiere agricole.

Sul tema è stato ripreso il contenuto della circolare Inps 130/2021. *Si precisa che le attività delle aziende produttrici di vino - comprese le cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 - identificate dal codice ATECO 01.21.00 rientrano nell'ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.*

Purtroppo, questo orientamento sfavorevole alla cooperazione di trasformazione si sta consolidando.

Viene anche specificato che tra le attività concernenti i settori produttivi con massimale di aiuto concedibile di 1.800.000 euro sono *ricomprese le attività identificate dai codici ATECO 11.02.10, 11.02.20 e 11.05.00, nonché le attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole identificate rispettivamente dai codici ATECO 55.20.52 e 56.10.12.*

### 4. Modalità di accesso all'esonero, disposizioni transitorie e controlli

I datori di lavoro dovranno presentare l'istanza utilizzando lo specifico modulo telematico "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021", che sarà reso disponibile dall'Istituto nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo").

Per i lavoratori autonomi il modulo "Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021" sarà reso disponibile nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura" alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Invio comunicazione".

Nella domanda si dovrà specificare se richiede l'esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l'importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.

Un messaggio segnalerà la disponibilità del modulo.

L'istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale messaggio.

In questo paragrafo è ripreso anche il tema del differimento fino a nuova comunicazione dei termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza.

- Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata sono stati differiti anche le somme richieste con l'emissione relativa al 1° trimestre 2021, con scadenza 16-9-2021.
- Per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16-3-2021.
- Per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per l'anno 2021 con la prima rata dell'emissione 2021 con scadenza 16-7-2021.

In attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero:

- ai fini della verifica della regolarità contributiva non rileva il mancato versamento dei predetti importi.
- il differimento dei versamenti comporta l'esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende. Una volta definita l'istanza di esonero con esito positivo, il contribuente potrà indicare l'importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa per la regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell'articolo 2, comma 11, DI 338/1898 (Cfr. circolare Inps n. 108/2013).

In caso di esito negativo dei controlli che l'Istituto effettuerà, sarà richiesto il versamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili.